

**Cassazione Penale, Sez. 4, 01 aprile 2014, n. 15049 - Incendio in un laboratorio artigianale svolgente attività di materassificio**

---

- [Impianto Elettrico](#)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -  
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -  
Dott. CIAMPI Francesco Mar - Consigliere -  
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:  
**sentenza**

sul ricorso proposto da:

M.B. n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1214/2010 pronunciata dalla Corte d'appello di Salerno il 11.10.2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 14.3.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per le parti civili gli avv.ti Rivellesse A., Lagreca R. e Guerra G., tutti del foro di Sala Consilina, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per l'imputato gli avv.ti Aricò G. del foro di Roma e Amodeo D. del foro di Sala Consilina che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.

## Fatto

1. - Con sentenza resa in data 11.10.2012, la corte d'appello di Salerno ha integralmente confermato la sentenza in data 20.7.2009 con la quale il tribunale di Sala Consilina, tra le restanti statuizioni, ha condannato M.B. alla pena di otto anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, in relazione ai reati di omicidio colposo plurimo in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, incendio colposo e omessa collocazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, commessi, in continuazione tra loro, in (OMISSIS).

In particolare, all'imputato nella qualità di titolare di fatto di un laboratorio artigianale svolgente attività di materassificio ubicato nei locali terranei del palazzo c.d. "(OMISSIS)" sito in una frazione di (OMISSIS), era stata contestata la violazione delle norme di colpa specifica riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro analiticamente descritte nei capi d'imputazione, per effetto della quale all'interno dei locali aziendali gestiti dall'imputato si era sviluppato un incendio con pericolo di crollo del fabbricato in cui detti locali erano inseriti, nonché il decesso per asfissia da inalazione di acido cianidrico e monossido di carbonio di due lavoratrici alle sue dipendenze, M.A. e C.G..

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato sulla base di quattro motivi di impugnazione.

2.1. - Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la nullità del provvedimento assunto dal tribunale di Sala Consilina nel corso dell'istruzione dibattimentale con il quale era stata disattesa l'istanza della difesa dell'imputato diretta a consentire la presenza del consulente tecnico dell'imputato all'escussione testimoniale dei consulenti tecnici del pubblico ministero, con la conseguente nullità degli atti conseguenti a detto vizio.

2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza d'appello per avere la corte territoriale omesso di rilevare le ripetute violazioni di prerogative proprie della difesa nella fase dell'istruzione dibattimentale, segnatamente consistite nell'acquisizione agli atti del giudizio di un reperto (una multipresa elettrica) il cui malfunzionamento era stato indicato tra le possibili cause dell'insorgere dell'incendio oggetto di causa;

reperto mai precedentemente acquisito agli atti del giudizio e illegittimamente custodito negli uffici dei vigili del fuoco fino al successivo tardivo deposito dello stesso; circostanza idonea a giustificare la sussistenza di consistenti dubbi sulla genuinità dell'elemento di prova, attese le

discordanze descrittive di tale reperto contenute nei verbali degli organi di polizia giudiziaria acquisiti agli atti del giudizio.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della corte territoriale, delle ulteriori violazioni in cui era incorso il giudice di primo grado nel disattendere l'istanza avanzata dalla difesa per l'ammissione di una perizia o, quantomeno, per l'autorizzazione all'espletamento di una propria consulenza tecnica destinata all'esame dei reperti tardivamente acquisiti:

autorizzazione negata sul falso presupposto della consentita partecipazione della difesa agli accertamenti tecnici irripetibili eseguiti nel corso delle indagini preliminari, siccome avvenuti su materiali diversi da quelli in esame.

2.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità tra le omissioni contestate all'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti, non avendo la corte territoriale superato, sul piano probatorio e argomentativo, la soglia del ragionevole dubbio in ordine all'accertamento dell'effettiva responsabilità dell'imputato, attribuendo le cause dell'incendio a un preteso difetto dell'impianto elettrico, oppure al malfunzionamento di una macchina, oppure ancora a una ciabatta multipresa posta a contatto con i materiali di lavoro, dopo aver ingiustificatamente escluso la possibilità che detta causa potesse viceversa ricondursi alle conseguenze sviluppate dalla presenza in loco di un mozzicone di sigaretta non spento.

2.4. - Con l'ultimo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nella determinazione, in termini di eccessiva severità, del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto, nonchè in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in contrasto con la valutazione complessiva delle occorrenze concrete nella specie valutabili e della condotta tenuta dall'imputato.

2.5. - Con due distinte memorie depositate in data 26.2.2014 e 27.2.2014, il ricorrente ha illustrato motivi aggiunti al ricorso, insistendo per il riconoscimento della nullità delle dichiarazioni rese dai consulenti tecnici d'ufficio in sede testimoniale, attesa la mancata sanatoria della nullità derivante dalla non consentita partecipazione del consulente tecnico dell'imputato alla relativa escussione testimoniale, nonchè per il riscontro dell'erronea ricostruzione dei processi di derivazione causale dell'evento lesivo oggetto d'esame rispetto alle condotte omissive contestate all'imputato.

2.6. - All'odierna udienza, le parti civili costituite hanno concluso in conformità alle note scritte contestualmente depositate.

## **Diritto**

3.1. - Dev'essere preliminarmente disattesa la doglianza avanzata dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità del provvedimento con il quale il tribunale di Sala Consilina ha rigettato l'istanza della difesa diretta a consentire la presenza del proprio consulente tecnico all'escussione testimoniale dei consulenti tecnici del pubblico ministero, valendo al riguardo la dirimente considerazione dedotta dalla corte territoriale in ordine alla tardività della corrispondente eccezione dell'imputato, non tempestivamente sollevata immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza contestata.

Osserva al riguardo il collegio come la corte territoriale si sia sul punto correttamente allineata all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diniego di autorizzazione alla parte di farsi assistere dal consulente nel corso dell'esame testimoniale in dibattimento da luogo a una nullità di ordine generale, da ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo la pronuncia della relativa ordinanza (Cass., Sez. 3, n. 35702/2009, Rv. 244423).

Al riguardo, nessuna rilevanza può essere ascritta, secondo quanto in questa sede preteso dal ricorrente, all'osservazione genericamente e condizionalmente avanzata dalla difesa solo prima della pronuncia dell'ordinanza de qua (circa la riserva di eventuali eccezioni di nullità in caso di mancata autorizzazione alla presenza del consulente di parte all'escussione testimoniale de qua), per l'evidente esigenza logica secondo cui l'eccezione di nullità di un atto deve necessariamente seguirne, in termini cronologici, il compimento.

Parimenti privo di fondamento deve ritenersi il rilievo argomentato dal ricorrente con i motivi aggiunti al ricorso, circa la mancata sanatoria della nullità derivante dalla non consentita partecipazione del consulente tecnico dell'imputato all'escussione testimoniale, per avere la corte territoriale comunque rilevato il ricorso di tale nullità. Sul punto, del tutto improprio deve infatti ritenersi il richiamo operato dal ricorrente all'insegnamento di questa corte di legittimità (secondo cui, in tema di nullità a regime intermedio, se la parte decade dalla possibilità di eccepirla ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p., l'invalidità non è automaticamente sanata, in quanto il giudice ha pur sempre il potere di rilevarla d'ufficio nei più ampi termini di cui all'art. 180 c.p.p.: cfr. Cass., Sez. 4, n. 42667/2013, Rv. 257191), essendo nella specie propriamente mancato il presupposto processuale per l'operatività del meccanismo invocato dall'imputato, costituito dal formale rilievo d'ufficio (tanto da parte del primo giudice, quanto ad opera della corte d'appello) della ridetta nullità.

3.2. - Del pari prive di fondamento devono ritenersi le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla pretesa invalidità dell'acquisizione agli atti del giudizio di un reperto (una multipresa elettrica) tardivamente depositato dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè in relazione alla mancata ammissione di una perizia d'ufficio o quanto-meno di una consulenza tecnica di parte destinate all'esame di tale reperto.

Sul punto, la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, ha evidenziato come tutti i reperti utilizzati ai fini del giudizio (ivi compreso quello in esame) fossero stati nel loro complesso acquisiti, nel corso delle indagini

preliminari, ad esito delle ispezioni compiute dagli organi di polizia giudiziaria in data 13.7.2006 e in data 4.8.2006: occasione, quest'ultima, in cui la difesa del M., presente al compimento delle attività istruttorie, aveva incontestatamente accettato tutte le attività di sopralluogo (ivi comprese quelle già svolte in precedenza) finalizzate all'acquisizione dei reperti da sottoporre ad accertamenti di laboratorio, senza sollevare alcuna obiezione, segnatamente con riguardo ai filmati effettuati e alle riprese fotografiche; con la conseguenza che le eventuali nullità riguardanti le operazioni di repertamento vennero in tale data sanate, non avendo i difensori eccepito alcunchè a seguito del regolare avviso agli stessi regolarmente inviato: premesse idonee a dar luogo all'operatività del meccanismo sanante di cui all'art. 183 c.p.p., lett. a), per avere i difensori regolarmente visionato il filmato di tutte le operazioni e preso atto del repertamento di tutto il materiale nel rispetto delle garanzie della difesa, in tal modo consentendo alla relativa utilizzazione.

Sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato, con motivazione dotata di adeguata coerenza logica e consequenzialità argomentativa, come la richiesta dell'espletamento di una perizia o dell'autorizzazione all'espletamento di una consulenza tecnica di parte sulla multipresa elettrica citata dovesse ragionevolmente considerarsi del tutto irrilevante, consistendo, il reperto de quo, in un mero residuo completamente carbonizzato e pertanto con ogni prevedibilità inidoneo a fornire alcuna utile informazione in sede di accertamento tecnico, evidenziando inoltre come la natura e la gravità dell'incendio oggetto d'esame fosse caratterizzato da effetti distruttivi di entità tale da rendere estremamente difficile l'individuazione, con analitica precisione, della relativa causa naturalistica; ai fini processuali essenzialmente rilevando, in ogni caso, la ricostruzione del collegamento causale tra le plurime omissioni contestate all'imputato e il complessivo decorso eziologico dell'incendio, qualunque ne fosse stata l'eventuale particolare o specifica causa contingente.

3.3. - Con riguardo alla ricostruzione dei processi causali ch'ebbero a determinare l'incendio e le successive conseguenze lesive a carico delle operaie decedute, osserva il collegio - in dissenso rispetto alle doglianze sul punto sollevate dal ricorrente (così come ripetute e integrate con la memoria depositata in data 27.2.2014) - come la corte territoriale sia pervenuta all'identificazione della sussistenza di un preciso nesso di collegamento causale tra le omissioni contestate all'imputato e gli eventi lesivi allo stesso ascritti sulla base di uno sviluppo argomentativo correttamente condotto, tanto sul piano giuridico, quanto sul piano della coerenza logica del ragionamento probatorio.

Al riguardo, la corte territoriale dopo aver ricordato come all'imputato fosse stata addebitata una pluralità di profili omissivi di natura colposa (comprensivi del dovere di non adibire locali interrati allo svolgimento di attività lavorative; di non utilizzare impianti elettrici non previamente omologati, controllati e sottoposti a regolare attività manutentive; di non procedere allo svolgimento di attività lavorative senza la previa elaborazione di piani di sicurezza e antincendio con particolare riguardo a piani connessi all'adozione delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi e per l'evacuazione dei lavoratori), ha evidenziato come ognuno di tali condotte omissive (incontestatamente attestate nel corso del giudizio) avesse svolto un ruolo di fondamentale importanza nel determinismo dell'incendio, atteso che le analisi sperimentali condotte dagli organi inquirenti avevano condotto alla conclusione che l'evento fosse da ricollegare a una scintilla determinatasi a causa del malfunzionamento di un

macchinario alimentato elettricamente, tanto essendo inequivocamente emerso dalle prove di laboratorio relative all'innescò con arco voltaico svolte dai vigili del fuoco del nucleo investigativo centrale, che avevano attestato la compatibilità di tale causa (ivi compreso il carattere quasi istantaneo dell'innescò) con il complesso delle specifiche e concrete condizioni ambientali proprie del luogo in cui l'incendio ebbe a svilupparsi: un luogo chiuso, in cui era sistemata una pluralità di macchine alimentate elettricamente collocate nell'immediata prossimità, in nessun modo cautelata, di materiali ad altissima infiammabilità.

A tale ipotesi concreta formulata dai giudici del merito (adeguatamente e coerentemente fondata su leggi di copertura di carattere scientifico e sperimentalmente confermate, oltre che probatoriamente corroborate dal complesso degli elementi di prova e dalle specifiche evidenze relative al caso in esame, sì da porsi quale conclusione dotata del più elevato di livello di credibilità razionale), la corte territoriale ha inoltre associato la correlativa esclusione dell'incidenza di eventuali decorsi causali alternativi, con particolare guardo all'ipotesi dell'innescò provocato da un mozzicone di sigaretta non spento, fondando tale esclusione sul vigore di argomentazioni caratterizzate, sul piano probatorio, attraverso il richiamo di specifici elementi rappresentativi, nella specie rinvenuti nel mancato rilievo, da parte dei testimoni superstiti presenti sul luogo dell'incendio, di odore di fumo da sigaretta nell'immediatezza dell'innescò; la lontananza, dall'iniziale punto di deflagrazione dell'incendio, del luogo di lavoro dell'unica fumatrice; la circostanza che quest'ultima si fosse limitata a fumare, secondo le testimonianze acquisite, solo alcune ore prima che si manifestassero le prime forme dell'incendio senza che, medio tempore, fosse stato avvertito alcun odore di fumo; la circostanza (attestata sul piano scientifico e caratterizzata dalle occorrenze del caso di specie) secondo cui la temperatura del tabacco incandescente deve ritenersi troppo bassa perchè la piccola porzione del tabacco eventualmente a contatto con materiali infiammabili abbia la capacità di andare oltre una iniziale semplice abrasione superficiale.

Le complessive argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata appaiono pienamente coerenti sotto il profilo logico e dotate di congruente consequenzialità sul piano del ragionamento probatorio, sì da risultare rispettose, tanto del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo ai processi logici e probatori di ricostruzione del nesso di causalità nei reati omissivi impropri colposi (cfr. la Cass., Sez. Un., n. [30328](#)/2002, Rv. 222138 e successive conformi), quanto di una adeguata misura di coerente corrispondenza con il contenuto del materiale probatorio complessivamente acquisito al giudizio.

3.4. - Dev'essere da ultimo disatteso il quarto motivo di ricorso proposto dal M. con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla particolare severità della pena, non individuando le doglianze sul punto sollevate dal ricorrente alcuna insufficienza o incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza impugnata, essendosi lo stesso limitato alla prospettazione di questioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede.

In thema, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti

ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).

Quanto all'onere di motivazione sul punto imposto al giudice del merito, è stato altresì precisato come ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (in tal senso, ex multis, v. Cass., Sez. 1, n. 3772/1994, Rv. 196880).

In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163).

Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda l'entità della pena, avendo la Corte distrettuale valutato come pienamente congrua la pena determinata dal primo giudice in relazione alla relevantissima gravità del fatto e alle conseguenze dannose provocate dalle omissioni contestate all'imputato.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente negato il ricorso di circostanze attenuanti generiche e valutato la congruità del complessivo trattamento sanzionatorio imposto al M. dal giudice di primo grado, correlando tale giudizio al rilievo della grave noncuranza manifestata dall'imputato (nell'incorrere nel complesso delle gravi omissioni contestategli) per la vita e la sicurezza delle proprie dipendenti, oltre che per il rispetto delle leggi e dei regolamenti, come reso manifesto dall'assenza di alcuno scrupolo nel lasciar lavorare le proprie dipendenti in una condizione di totale oscurità fiscale, previdenziale e istituzionale, così radicando, il conclusivo giudizio espresso sul trattamento sanzionatorio, al ricorso di specifici presupposti di fatto, sulla base di una motivazione in sè dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.

4. - L'accertamento dell'integrale infondatezza di tutte le doglianze avanzate dal ricorrente, comporta il rigetto del relativo ricorso e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite, che liquida, per il comune di Montesano sulla Marcellana, in complessivi Euro 2.500, oltre accessori come per legge; per A.M., A.R., Mo.Ca., Ci.An.Er., Ci.Ma.Te., Ci.Pi.Qu., G.E. e Ci.Ca.An., in complessivi Euro 6.000,00, oltre accessori come per legge; per C.P., P.R. M., C.D., C.V. e C.M., in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014